



FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo

Conversione in legge, del decreto-legge 27 febbraio, n. 25 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”

(AC 2823)

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

RISERVA DI RISORSE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2
ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO	3
PROROGA DEL TERMINE PER I VERSAMENTI SOSPESI E INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE.....	4
SOSPENSIONE DEL TERMINE PER I VERSAMENTI DI RATE DI MUTUO, LEASING E FINANZIAMENTI	5
SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI	6
IMPRESE ESPORTATRICI.....	7
FONDO PER LA RIPARTENZA DELLE IMPRESE TURISTICHE	8
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	9

RISERVA DI RISORSE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. *<<Al fine di garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei territori colpiti, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata al ristoro dei danni subiti dalle imprese, comprese quelle del commercio, del turismo e dei servizi>>.*

RELAZIONE

L'articolo 1 autorizza la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro per l'anno 2027 per il ristoro dei danni subiti da soggetti privati e attività produttive a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

Si propone di riservare il 40 per cento di tali risorse al ristoro dei danni subiti dalle imprese, comprese quelle del commercio, del turismo e dei servizi, al fine di garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei territori colpiti.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. << *Alle imprese danneggiate è riconosciuta, su richiesta, un'anticipazione fino al 30 per cento dei contributi concedibili, sulla base di perizia asseverata del danno subito.* >>.

RELAZIONE

Si propone di concedere alle imprese che hanno subito danni la possibilità di ottenere, su richiesta, una anticipazione del contributo concedibile per il ristoro del danno subito, previa asseverazione tecnica dell'ammontare dello stesso, al fine di accelerare la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

PROROGA DEL TERMINE PER I VERSAMENTI SOSPESI E INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE

All'articolo 2:

al comma 3, sostituire le parole <<30 aprile 2026>> con le seguenti: <<31 dicembre 2026>>,

al comma 8, sostituire le parole <<in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026>> con le seguenti <<*in unica soluzione entro il 30 giugno 2027, o mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2027.*>>

RELAZIONE

Il decreto-legge, nei confronti dei soggetti danneggiati, sospende i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, e prevede che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Si propone di consentire la sospensione dei termini per i versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, e di prevedere che i versamenti sospesi possano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2027, o mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2027.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

SOSPENSIONE DEL TERMINE PER I VERSAMENTI DI RATE DI MUTUO, LEASING E FINANZIAMENTI

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

<<11. Relativamente ai mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, per le imprese con sede operativa negli immobili di cui al comma 1, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 è sospeso sino al 31 dicembre 2026 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese.>>

RELAZIONE

Si propone di concedere alle imprese che hanno subito danni la possibilità di sospendere fino al prossimo 31 dicembre 2026 il pagamento delle rate di mutui, leasing e finanziamenti, senza nuovi o maggiori oneri.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.” sono sostituite dalle seguenti “pari a euro 1.000 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 6.000.”;
- b) al comma 2, le parole “nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026.” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di spesa complessivo pari a 157,6 milioni di euro per l'anno 2026.”;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 157,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante la corrispondente riduzione, per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

RELAZIONE

La proposta mira a riqualificare l'indennità economica riconosciuta ai soggetti che hanno subito danni dagli eventi avversi e a quantificarla in una misura di importo maggiormente significativo e, conseguentemente, effettivamente in grado di risarcire l'ammontare prevedibile del danno reddituale subito.

IMPRESE ESPORTATRICI

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<2. Sono in ogni caso considerate esportatrici ai fini del comma 1 le imprese turistico ricettive che nell'esercizio 2025 hanno ospitato almeno il 10% di presenze di turisti stranieri, come risultanti dai dati comunicati al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.>>

RELAZIONE

La proposta mutua il contenuto dell'ordine del giorno n. 9/2750/122, recentemente accolto dal Governo durante la discussione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, i cui punti salienti sono:

- le imprese alberghiere sono di fatto imprese esportatrici in quanto, pur non vendendo beni all'estero, vendono beni e servizi a milioni di cittadini stranieri che effettuano viaggi in Italia, determinando rilevanti flussi di valuta pregiata che entra nel nostro Paese;
- secondo la Banca d'Italia, nel 2024 la spesa dei turisti stranieri in Italia è stata di oltre 54 miliardi di euro (54.214 milioni);
- secondo ISTAT, nel 2024 gli alberghi italiani hanno accolto 49 milioni di turisti stranieri (48.867.778) per un totale di 150 milioni di pernottamenti (149.192.923);
- considerato che ai fini dell'individuazione delle imprese esportatrici viene spesso utilizzato come criterio guida l'ammontare del fatturato nei confronti di soggetti stranieri;
- da ultimo, il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (cosiddetto "decreto alluvione"), ha previsto la possibilità di classificare come imprese esportatrici, le imprese con un fatturato export pari ad almeno il 10 per cento, come rilevato da dichiarazione IVA;
- tale impostazione "taglia fuori" la quasi totalità delle imprese alberghiere, in quanto nel caso dei clienti individuali l'impresa non emette fattura e nel caso della clientela intermediata spesso la fattura è indirizzata alla filiale italiana del tour operator straniero;
- si ritiene opportuno assumere a riferimento le comunicazioni che le imprese alberghiere inviano al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consentono di tracciare univocamente il numero di turisti stranieri ospitati dalla struttura,

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

FONDO PER LA RIPARTENZA DELLE IMPRESE TURISTICHE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

<<Articolo 10 bis

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo riconosce un credito d'imposta pari al 60 per cento e un contributo a fondo perduto sugli investimenti effettuati per il ripristino e la riqualificazione delle strutture danneggiate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026.>>

RELAZIONE

Si propone di concedere alle imprese turistiche che hanno subito danni la possibilità di ottenere un credito di imposta pari al 60 per cento e un contributo a fondo perduto sugli investimenti di ripristino e riqualificazione delle strutture danneggiate.

RELAZIONE TECNICA

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

All'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3 << Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive, per la ricostruzione o il ripristino degli immobili danneggiati, utilizzati per attività economiche, è sufficiente la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione tecnica.>>

RELAZIONE

Si propone di consentire alle imprese che devono ricostruire o ripristinare gli immobili danneggiati, utilizzati per attività economiche, di procedere previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione tecnica, al fine di assicurare la rapida ripresa delle attività produttive.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.